





























**Conclusioni**

In conclusione, gli enti e le società incluse nell'elenco **Gruppo Amministrazione Pubblica** di questo Comune sono i seguenti:

DENOMINAZIONE DEGLI ENTI FACENTI PARTE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ESERCIZIO 2021	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	Capo-gruppo intermedia
<b>ORGANISMI STRUMENTALI</b>		
-	- %	
<b>ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI</b>		
-	- %	
<b>ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI</b>		
ACER DELLA PROVINCIA DI MODENA	1,05 %	
ASP Terre di Castelli Giorgio Gasparini	5,05 %	
Fondazione Democenter-Sipe	0,5105 %	
<b>SOCIETA' CONTROLLATE</b>		
-	- %	
<b>SOCIETA' PARTECIPATE</b>		
LEPIDA S.c.p.A.	0,0014 %	
AMO SpA - Agenzia per la mobilità di Modena	0,141 %	

### Fase 3: la definizione dell'area di consolidamento per l'esercizio 2021

Dopo l'individuazione, secondo il principio contabile, del GAP, l'ultima fase consiste nell'identificare le entità (enti, aziende e società) che costituiscono l'area di consolidamento vera e propria, cioè che sono da consolidare e, quindi, da rappresentare unitariamente nel bilancio consolidato.

Si ricorda che il par. 3.1 del principio contabile ammette due cause di esclusione facoltativa:

- irrilevanza;
- impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento.

#### Irrilevanza

L'ordinamento ammette la possibilità che il bilancio di un soggetto incluso nel GAP non venga consolidato in quanto *"irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo"*. L'irrilevanza si verifica quando:

- i bilanci da consolidare presentano singolarmente parametri inferiori al 3% dei corrispondenti valori del comune e complessivamente parametri non superiori al 10% di quelli del comune;
- salvo il caso dell'affidamento diretto, la quota di partecipazione è inferiore all'1% del capitale della società partecipata.

In particolare il DM 11/08/2017, modificando il principio contabile all. 4/4 al d.lgs. 118/2011, ha integrato il punto 3.1<sup>1</sup> introducendo la cosiddetta soglia di irrilevanza globale in base alla quale possono essere considerati irrilevanti i bilanci che, presentando singolarmente parametri inferiori al 3% di quelli dell'ente capogruppo, nel loro complesso presentano – per ciascun parametro – percentuali di incidenza inferiori al 10% di quelli dell'ente locale.

Non possono essere comunque considerati irrilevanti i bilanci:

- degli enti e delle società totalmente partecipati dalla capogruppo;
- delle società in house e degli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

È in ogni caso rimessa alla valutazione discrezionale dell'ente la possibilità di consolidare bilanci oggettivamente irrilevanti, qualora l'amministrazione lo ritenga comunque rilevante in considerazione, ad esempio, dei servizi resi, della centralità del soggetto per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'amministrazione, ecc.

Per il Comune di Savignano sul Panaro i parametri risultano essere i seguenti:

Voce	Patrimonio netto	Totale attivo	Ricavi caratteristici
VALORI ULTIMO RENDICONTO	22.782.512,64	31.436.009,22	7.466.364,43
SOGLIA DI IRRILEVANZA	683.475,38	943.080,28	223.990,93
SOGLIA DI IRRILEVANZA	2.278.251,26	3.143.600,92	746.636,44

Mentre i parametri relativi al conto economico e allo stato patrimoniale degli organismi, degli enti e delle

<sup>1</sup>Il punto 3.1 così dispone: (...) Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.(...)

società, costituenti il Gruppo amministrazione pubblica di questo Comune, riferiti all'esercizio 2021, risultano essere i seguenti:

Soggetto <sup>1</sup>	Patrimonio netto	Totale attivo	Ricavi caratteristici
LEPIDA S.c.p.A.	73.841.727,00	106.818.306,00	68.184.400,00
	324,12 %	339,80 %	913,22 %
ACER DELLA PROVINCIA DI MODENA	14.623.829,00	53.794.237,00	14.940.556,00
	64,19 %	171,12 %	200,10 %
ASP Terre di Castelli Giorgio Gasparini	364.741,00	6.813.598,00	9.652.772,00
	1,60 %	21,67 %	129,28 %
AMO SpA - Agenzia per la mobilità di Modena	20.829.019,00	41.432.194,00	38.490.791,00
	91,43 %	131,80 %	515,52 %
Fondazione Democenter-Sipe	1.390.946,00	5.219.554,00	3.184.667,00
	6,11 %	16,60 %	42,65 %

<sup>1</sup> La percentuale di incidenza dei valori dei bilanci dei soggetti singolarmente irrilevanti in quanto al di sotto del 3%

Pertanto l'elenco degli organismi, degli enti e delle società incluse nel perimetro di consolidamento al 31.12.2021, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato riferito all'esercizio 2021, risulta così definito:

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 2021 (elencati per tipologia)	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	METODO DI CONSOLIDAMENTO
<b>ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI</b>		
<b>ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI</b>		
ACER DELLA PROVINCIA DI MODENA	1,05 %	PROPORZIONALE
ASP Terre di Castelli Giorgio Gasparini	5,05 %	PROPORZIONALE
<b>SOCIETÀ' CONTROLLATE</b>		
<b>SOCIETÀ' PARTECIPATE</b>		
LEPIDA S.c.p.A.	0,0014 %	PROPORZIONALE

Risultano invece irrilevanti i seguenti soggetti:

ENTI/SOCIETÀ IRRILEVANTI	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	MOTIVO
AMO SpA - Agenzia per la mobilità di Modena	0,141 %	IRRILEVANTE PER % PARTECIPAZIONE < 1%
Fondazione Democenter-Sipe	0,5105 %	IRRILEVANTE PER %



		PARTECIPAZIONE < 1%
--	--	------------------------

Il consolidamento dei bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, opportunamente rettificati, segue il metodo integrale per i bilanci degli enti e società controllate (IPSAS n. 6) ed il metodo proporzionale per le società ed enti partecipati (IPSAS n. 8). Risulta comunque esclusa l'applicazione del metodo del patrimonio netto per gli enti locali, previsto dall'IPSAS n. 7.

<b>DIRETTIVE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI BILANCI</b>
--

**1. MODALITA' E TEMPI DI TRASMISSIONE DEI BILANCI**

I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa devono essere trasmessi a questo Comune entro 10 giorni dall'approvazione e comunque non oltre il 20 luglio. L'osservanza del termine è fondamentale, in considerazione dei tempi necessari per effettuare le operazioni di consolidamento.

I documenti che dovranno essere inviati a questo Comune da ciascun componente del GAP sono i seguenti:

Componenti del perimetro di consolidamento	Tipologia di bilancio
Capigruppo di imprese	Bilancio consolidato
Componenti che adottano la contabilità economico/patrimoniale	Bilancio di esercizio
Componenti che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico/patrimoniale	Rendiconto consolidato dell'esercizio

**NB:** se entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento i bilanci non sono ancora stati approvati dovrà essere trasmesso il preconsuntivo

**2. INDICAZIONI DI DETTAGLIO RIGUARDANTI LA DOCUMENTAZIONE E LE INFORMAZIONI INTEGRATIVE**

I documenti da trasmettere comprendono il conto economico, lo stato patrimoniale, la nota integrativa e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo ai fini della loro eliminazione (debiti sia di funzionamento o commerciali che di finanziamento, crediti, proventi per trasferimenti o contributi, oneri e ricavi concernenti gli acquisti o le vendite, utili, perdite conseguenti a operazioni effettuati tra le componenti del gruppo, etc.), che devono essere dettagliate nella nota integrativa al bilancio trasmesso, in quanto necessarie alla elaborazione del bilancio consolidato di questo Comune. Considerato che la corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche, è necessario che una lista delle operazioni infragruppo relative all'esercizio di riferimento venga anticipata e trasmessa nel più breve tempo possibile. Particolare attenzione andrà posta sulle partite cosiddette "in transito", al fine di evitare che la loro omessa registrazione da parte di una società da consolidare renda i saldi non omogenei.

La concreta applicazione del d.lgs. n. 139/2015 ha reso i bilanci degli enti strumentali in contabilità economico-patrimoniale e delle società del gruppo non omogenei con il bilancio del comune. Il principio contabile all. 4/4 al d.lgs. 118/2011 prevede che le direttive di cui al paragrafo 3.2 del principio n. 4/4 contengano anche la trasmissione delle informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato, secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del d.lgs. 118/2011, non presenti nella nota integrativa degli enti e società che hanno redatto il nuovo schema economico-patrimoniale ai sensi del citato d. lgs. 139/2015. Pertanto gli enti e le società che hanno redatto il proprio bilancio secondo il nuovo schema previsto dal d. lgs. 139/2015 dovranno inviare:

- a) le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal d.lgs. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa;
- b) la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dal d. lgs. 118/2011.